



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 7304 del 2024, proposto da  
Serena Aleo, Natascia Alessandrini, Teresa Alfano, Assunta Antinora, Rosaria  
Benedetta Apicella, Maria Teresa Aracri, Tiziana Baraschino, Federica Boccali,  
Maria Boccia, Concetta Branca, Vittoria Buonocore, Patrizia Caccamo,  
Mariagrazia Caprella, Andrea Capuano, Miriana Caputo, Andrea Catarinozzi,  
Giuseppe Cibelli, Simona Civiletto, Veronica Colucci, Carmen Coppola, Caterina  
Corigliano, Tiziana Costa, Manuela Croce, Liberata Crudo, Marica D'Alonzo,  
Rosanna D'Erario, Nadia Anna De Giorgi, Cesare Di Bona, Giuseppina Di Prima,  
Debora Di Vaira, Federico Di Vito, Giovanna Drogo, Michela Emanuele, Vincenzo  
Emilio, Silvia Favara, Calogera Aldina Ferrara, Cristina Giancola, Melania  
Giannone, Agata Grasso, Rosanna Grasso, Eleonora Grasso, Jessica Grillo,  
Cristiano Guarino, Laura Gucciardi, Mariaconcetta Inguanta, Giovanni Paolo  
Angelo La Martina, Giulia La Regina, Isabella Landolfi, Salvatore Lo Grasso,  
Giovanni Losenno, Alessandra Macaudo, Elvira Mainieri, Thaira Mangiapelo,

Luigi Mannella, Giuseppina Marchi', Christian Marino, Andrea Martone, Loredana Martori, Carmelo Micciche', Salvatore Milazzo, Carmela Giuseppa Nastasi, Federica Nobile, Anna Rita Palazzolo, Elisa Papini, Maria Grazia Pesce, Paolo Petraccia, Elias Poli, Alessio Praino, Melania Prestipino, Rossella Pucci, Monica Raiano, Tiziana Ricciardi, Anna Maria Rossi, Laura Ruggieri, Giuseppe Salsano, Andonella Santamaria, Marco Santoro, Anastasia Francesca Scalia, Lucia Schiavone, Filippo Schicchi, Anna Secondulfo, Nadia Siniscalchi, Paola Venezia, Vincenza Venna, Luca Verde, Michelina Maria Grazia Zappia, Vasileios Zoukis, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Limblici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero Dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 03833/2024, resa tra le parti, per l'annullamento

*previa sospensione dell'efficacia e adozione di misura cautelare anche atipica:*

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il

biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse:

A) nella Tabella A/5 recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado” non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento ;

B) nella Tabella A/7 recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP;

- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti previsti dall’art. 41 del CPA, considerando l’elevato numero dei destinatari della notifica;

Ritenuto che la notifica dovrà essere notificata mediante pubblicazione nei siti web del Ministero e degli Uffici Scolastici Regionali appellati, per quindici giorni

consecutivi, con decorrenza iniziale entro otto giorni dalla comunicazione del presente decreto, dei seguenti atti:

ricorso di primo grado;

ordinanza impugnata;

atto di appello;

presente decreto;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, secondo le modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1 ottobre 2024.

**Il Presidente**  
**Marco Lipari**

IL SEGRETARIO